


Regolamento MID

Tifernogas S.r.l.

Via Rodolfo Morandi 44/d
06012 Città di Castello, PG
Italia



| | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| ARGOMENTO | Regolamento per la valutazione della conformità secondo la Direttiva 2014/32/UE – D. Lgs. 02 febbraio 2007 n. 22 e D. Lgs. 19 maggio 2016 n. 84 | | | | |
| INFORMAZIONI TEMPLATE | | | | | |
| REVISIONE n. | 10 | DATA ULTIMA REVISIONE | 10/06/2024 | ID. DOC | - |
| EMESSO DA | RGQ | VERIFICATO DA | Direttore Organismo Notificato | APPROVATO DA | CdA |
| LINGUA | Italiano | | | | |

| STORICO REVISIONI | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| REVISIONE | APPROVATA DA | DATA REVISIONE | DESCRIZIONE CAMBIAMENTO | AUTORE |
| 10 | CdA | 10/06/2024 | Aggiornamento cartiglio | RGQ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Regolamento MID

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | APPLICABILITÀ | 5 |
| 2. | REQUISITI ESSENZIALI | 6 |
| 3. | IMPARZIALITÀ | 6 |
| 4. | DOCUMENTI DI CONFORMITÀ | 6 |
| 4.1 | Tipi di documenti rilasciati, loro significato e loro validità | 6 |
| 5. | PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ | 7 |
| 5.1 | Domanda di certificazione | 7 |
| 5.2 | Nomina del gruppo di lavoro | 7 |
| 6. | DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE | 8 |
| 6.1 | Generalità | 8 |
| 6.2 | Esame della documentazione | 8 |
| 6.3 | Contenuto della documentazione tecnica | 8 |
| 6.4 | Documentazione fornita per l'esame del progetto | 10 |
| 7. | PROVE/ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI | 11 |
| 7.1 | Repertorio delle norme di prova e dei rapporti di valutazione e prova | 11 |
| 7.2 | Tipologia e identificazione delle norme di prova/analisi/esame applicabili | 11 |
| 7.3 | Piani della qualità nelle prove di laboratorio / analisi / esame | 11 |
| 7.4 | Campionamenti | 11 |
| 8. | PROVE/ANALISI/ESAMI | 11 |
| 8.1 | Valutazione dei risultati di prova/analisi | 12 |
| 8.2 | Prove supplementari | 12 |
| 9. | QUALIFICA DEI LABORATORI ESTERNI A TF | 12 |
| 10. | VISITE PER LA VERIFICA DEL PRODOTTO | 12 |
| 11. | RILASCIO E MANTENIMENTO DEI CERTIFICATI | 15 |

Regolamento MID

| | | |
|------|--|----|
| 12. | DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | 16 |
| 13. | USO DEL CERTIFICATO E DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DI TF QUALE ENTE NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA | 16 |
| 14. | ESTENSIONE/RIDUZIONE DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ RILASCIATI | 17 |
| 14.1 | Generalità Estensione | 17 |
| 14.2 | Valutazione Estensione | 17 |
| 14.3 | Generalità Riduzioni | 17 |
| 14.4 | Valutazione Riduzioni | 17 |
| 14.5 | Valutazioni/Accertamenti | 18 |
| 14.6 | Rimissione dei documenti di attestazione della conformità | 18 |
| 14.7 | Rinuncia, sospensione e Revoca | 18 |
| 15. | MODIFICHE APPORTATE DAL FABBRICANTE AI PRODOTTI | 18 |
| 15.1 | Generalità | 18 |
| 15.2 | Rimissione dei documenti di attestazione della conformità | 19 |
| 15.3 | Rinuncia, sospensione e Revoca | 19 |
| 16. | LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E RELATIVA MARCATURA CE | 19 |
| 17. | RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE | 19 |
| 18. | SOSPENSIONE O REVOCA | 19 |
| 18.1 | Sospensione | 20 |
| 18.2 | Revoca | 21 |
| 19. | REGISTRAZIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI | 22 |
| 20. | DOCUMENTAZIONE TECNICA | 22 |
| 21. | RISERVATEZZA | 22 |
| 22. | RICORSI E RECLAMI | 22 |
| 22.1 | Reclami | 22 |
| 22.2 | Ricorsi | 23 |
| 23. | ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO | 23 |

Regolamento MID

| | | |
|-----|---|----|
| 24. | CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | 23 |
| 25. | MODIFICHE AL REGOLAMENTO | 24 |
| 26. | RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI NOTIFICA | 24 |
| 27. | MODULO B - ESAME DEL TIPO | 24 |
| | 27.1 Obblighi delle parti | 24 |
| 28. | MODULO F - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO | 29 |
| | 28.1 Obblighi delle parti | 29 |
| 29. | MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE | 33 |
| | 29.1 Obblighi delle parti | 33 |
| 30. | DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DA COMPILARE | 37 |

Regolamento MID

1. APPLICABILITÀ

Il presente regolamento fa parte integrante del contratto di certificazione e contiene le regole relative ai dispositivi e sistemi con funzioni di misura (strumenti di misura e sotto unità), definiti nell'allegato MI-002 della direttiva 2014/32/UE, da applicare per l'ottenimento, a richiesta degli interessati, dei relativi documenti di conformità ai Requisiti previsti dalla Direttiva stessa recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n° 84 del 19 maggio 2016 e con D.L. n° 22 del 02 febbraio 2007. Gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 della Direttiva relativamente a funzioni ai fini della loro immissione sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora lo ritengano giustificato. Al momento dell'emissione del presente regolamento Tifernogas (TF) è autorizzata/notificata per:

Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Allegato MI-002)

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività di certificazione TF applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. Nel contesto del presente regolamento per certificazione di conformità o semplicemente certificazione si intende la verifica positiva da parte TF circa la conformità del prodotto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato"; per certificato, se non altrimenti specificato, si intende uno qualsiasi dei documenti di conformità emessi da TF a fronte della positiva chiusura delle attività di verifica. L'organizzazione richiedente la certificazione (il richiedente) può essere il fabbricante dello strumento di misura o il rappresentante autorizzato, come definito nell'articolo 8 comma 2 e nell'articolo 9 della 2014/32/UE.

I Moduli di valutazione nel campo di applicazione della direttiva 2014/32/UE e con riferimento al presente regolamento sono i seguenti:

- Modulo B - Esame del Tipo;
- Modulo D - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;
- Moduli F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

Il modulo B è sempre associato, a scelta del Fabbricante o del suo Rappresentante autorizzato a uno dei moduli D o F.

Le combinazioni B+D e B+F può essere effettuata da due Organismi diversi.

Regolamento MID

2. REQUISITI ESSENZIALI

Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. Nell'allegato I "Requisiti essenziali" della Direttiva 2014/32/UE stessa, recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n° 84 del 19 maggio 2016 e con D.L. n° 22 del 02 febbraio 2007, sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, dai requisiti specifici dello strumento riportati nell'allegato IV relativo agli strumenti MI-002 (CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME), in cui si illustrano in modo più dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali. Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono conto dell'impiego cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo.

3. IMPARZIALITÀ

Tifernogas è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di certificazione e non permette che pressioni commerciali, economico-finanziarie o di altro tipo compromettano l'imparzialità. I rischi di imparzialità vengono tenuti sotto controllo con varie metodologie tra cui l'analisi dei medesimi con le azioni volte alla loro minimizzazione o eliminazione e l'impegno formale di tutto il personale all'imparzialità. L'alta direzione è impegnata nell'imparzialità. L'Organismo di certificazione garantisce che le attività di soggetti giuridici separati, con i quali hanno relazioni, non compromettono l'imparzialità delle proprie attività di certificazione.

Tifernogas garantisce che tutto il personale dell'organismo o i comitati agiscono in modo imparziale. Tifernogas dispone di un meccanismo di salvaguardia della Imparzialità (CI= comitato per la salvaguardia dell'imparzialità) che controlla tutto l'operato dell'organismo in relazione all'imparzialità.

4. DOCUMENTI DI CONFORMITÀ

4.1 Tipi di documenti rilasciati, loro significato e loro validità

Il rilascio ed il mantenimento dei documenti di conformità è vincolato al buon esito delle procedure di valutazione della conformità (Moduli) scelte dal Richiedente (tali procedure di valutazione possono essere genericamente indicate nel seguito con il termine Certificazione); per ogni Modulo applicabile sono stabiliti i relativi documenti di conformità e le modalità di rilascio e mantenimento. L'identificazione dei documenti di conformità rilasciati, le rispettive validità e le procedure di sorveglianza per il loro mantenimento sono illustrati nel seguito.

Regolamento MID

5. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

5.1 Domanda di certificazione

Prima di procedere alla produzione di uno strumento di misura, il Fabbricante o il rappresentante autorizzato, deve presentare una domanda per la valutazione della conformità UE in cui è precisato il nome e l'indirizzo del Fabbricante stesso, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di prodotto. Nel caso la domanda sia presentata dal Rappresentante Autorizzato, questo dovrà presentare anche il contratto che lo lega al fabbricante, specificando anche i compiti che gli sono stati assegnati.

Alle domande devono essere allegati:

- o la documentazione tecnica
- o le documentazioni sul Sistema Qualità, quando applicabile;
- o campioni rappresentativi della produzione considerata in numero sufficiente per l'effettuazione delle prove previste, nel caso in cui il Richiedente intenda eseguire le prove di tipo presso TG.

La domanda per la valutazione della conformità UE di un certo strumento di misura non può essere presentata allo stesso tempo a due (o più) diversi Organismi Notificati. Pertanto il Fabbricante deve dichiarare esplicitamente nella domanda che la stessa non è stata inviata anche ad altri organismi notificati. Il facsimile della domanda per la valutazione della conformità UE relativa agli strumenti di misura è riportato di seguito.

5.2 Nomina del gruppo di lavoro

Per ogni domanda di certificazione di strumenti di misura oggetto del presente Regolamento, TG, provvede alla nomina di un project manager (ad esclusione del modulo D) il quale verrà coadiuvato da un gruppo di lavoro che garantisce le competenze necessarie relative alle attività di gestione dell'iter di certificazione e alle attività di esame della documentazione, di prova/analisi e di verifica presso il sito produttivo del Richiedente, compreso uno o più esperti nella tecnologia produttiva dello strumento e nel campo della metrologia oggetto della valutazione. Nel caso del modulo D, TG provvede alla nomina del team ispettivo. Il gruppo incaricato delle varie attività deve anche conoscere i requisiti applicabili della direttiva. I componenti del gruppo sono preventivamente qualificati da TF, sulla base delle proprie procedure interne. TF comunica al richiedente il nome del project manager, (Moduli B ed F) l'eventuale laboratorio esterno incaricato (Modulo B), i nominativi del Team Ispettivo (solo per il modulo D); in questo ultimo caso il cliente ha tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per poter eventualmente ricusare il team.

Il Richiedente potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al project manager e al Laboratorio esterno che TF intende utilizzare fornendo le relative motivazioni; il laboratorio esterno/project manager sarà opportunamente cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Richiedente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo, il laboratorio si intende accettato.

Maggiori dettagli nelle procedure interne PR_77 (relativa al modulo B), PR_74 (relativa al modulo F), PR_101 (relativa al modulo D).

Regolamento MID

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE

6.1 Generalità

La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutarne la conformità dello stesso ai requisiti richiesti e indicati nel presente regolamento.

6.2 Esame della documentazione

Al ricevimento della domanda per la valutazione della conformità UE, TF previo riesame, valuta la conformità dei documenti allegati alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate. In particolare viene valutata la conformità dei seguenti documenti:

- Contenuto della documentazione tecnica.
- Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità (ove applicabile).

TF può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto. Durante il periodo di validità della certificazione il richiedente deve mantenere sotto controllo la documentazione approvata in accordo alle proprie procedure di controllo della documentazione.

A seguito dell'esito positivo della valutazione, TF pianifica le successive attività di valutazione.

6.3 Contenuto della documentazione tecnica

Per la valutazione di conformità secondo il modulo B ed F:

La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per permettere la valutazione e assicurare:

1. la definizione delle caratteristiche metrologiche;
2. la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
3. l'integrità dello strumento.

Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

- a) una descrizione generale dello strumento;

Regolamento MID

- b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti;
- c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
- d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
- f) un elenco delle norme armonizzate e documenti normativi, applicati in tutto o in parte;
- g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate e i documenti normativi;
- h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
- i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento è conforme a:
 - 1. i requisiti della direttiva in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
 - 2. le specifiche di durata dei contatori del gas;
- j) gli attestati di esame CE del tipo/i certificati UE o gli attestati di esame CE/ certificati UE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto;
- k) qualsiasi altro documento che consenta a TF di migliorare la valutazione.

Per la valutazione di conformità secondo il modulo D:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità; la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo

Nota: tutta la documentazione deve costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

Regolamento MID

- b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
- d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l'ottenimento del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema di qualità.

Inoltre:

Il fabbricante deve specificare la posizione dei sigilli e delle marcature.

Il fabbricante deve indicare, ove possibile, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.

6.4 Documentazione fornita per l'esame del progetto

Per le attività di verifica del progetto la documentazione fornita dal Fabbricante comprende in aggiunta:

- a) la documentazione tecnica prima descritta. Tale documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; essa comprende il progetto e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui ciò risulti pertinente ai fini dell'accertamento;
- b) la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati applicati, in particolare qualora non siano stati applicati integralmente le norme armonizzate e i documenti normativi e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di prova.

Regolamento MID

7. PROVE/ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

7.1 Repertorio delle norme di prova e dei rapporti di valutazione e prova

Il repertorio delle norme di prova/analisi/esame relative agli strumenti di misura oggetto del presente Regolamento, è disponibile nel folder archiviato presso TF. Le registrazioni relative alle attività di valutazione e prova/analisi/esame effettuate sugli strumenti di misura oggetto di domanda di certificazione, sono effettuate sui relativi modelli/moduli di pertinenza predisposti da TF.

7.2 Tipologia e identificazione delle norme di prova/analisi/esame applicabili

In esecuzione delle attività previste dai Moduli di valutazione sugli strumenti di misura oggetto di domanda di certificazione, TF effettua o fa effettuare prove di laboratorio standardizzate e analisi/esami, vale a dire norme di prova/analisi/esame applicabili ai prodotti oggetto del presente Regolamento. Tali norme di prova/analisi/esame che definiscono i metodi operativi ed i requisiti di valutazione dei risultati sono inviate al richiedente, su apposito documento.

7.3 Piani della qualità nelle prove di laboratorio / analisi / esame

TF registra le attività di prova/analisi/esame pianificate e realizzate relative ad ogni strumento di misura oggetto del presente Regolamento. TF comunica il piano/programma delle prove/analisi/esame e, ove applicabile, il piano di campionamento al Richiedente.

7.4 Campionamenti

Nel caso TF svolga direttamente le prove/analisi/esami di laboratorio applicabili, il Fabbricante provvede all'invio dei campioni di prodotto secondo il piano di campionamento ricevuto. Per i campionamenti eseguiti presso il Fabbricante, da parte di TF, per il modulo di valutazione pertinente (mod. F), è prevista la compilazione di un verbale di prelievo.

8. PROVE/ANALISI/ESAMI

In applicazione, ed in funzione, dei moduli di valutazione della conformità applicabili sono eseguite le prove/analisi/esami di laboratorio previste dallo specifico piano/programma predisposto per lo specifico strumento di misura oggetto di certificazione.

TF esegue le prove/analisi/esami sotto la propria responsabilità, quale organismo notificato, presso i propri laboratori, possono essere eseguite, a giudizio di TF, anche presso il laboratorio del fabbricante o altro laboratorio qualificato da TF stesso.

Il subappalto è possibile previo consenso del Fabbricante o del rappresentante autorizzato; in questo caso l'Organismo si fa garante del rispetto di tutti i requisiti anche da parte del subappaltatore.

In attuazione del modulo B TF esegue o fa eseguire le prove/analisi/esami di Tipo ai fini del rilascio del Certificato di esame UE del Tipo.

Regolamento MID

8.1 Valutazione dei risultati di prova/analisi

I risultati di prova/analisi/esame vengono verificati dalle competenti funzioni di TG; al termine di tale attività viene inviata al Fabbricante la conferma dei risultati di prova/analisi/esame tramite apposita comunicazione scritta:

- per risultati positivi, tramite invio di apposita comunicazione;
- per risultati negativi, tramite invio delle eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova/analisi/esame.

8.2 Prove supplementari

Qualora si renda necessario, TF si riserva di effettuare prove/analisi/esami e/o controlli supplementari sul prodotto al fine del rilascio del certificato.

9. QUALIFICA DEI LABORATORI ESTERNI A TF

Nel caso il Richiedente la certificazione intenda avvalersi di propri laboratori interni oppure di altri laboratori diversi da TF per l'effettuazione del programma prove/analisi/esami di laboratorio, tali laboratori saranno preventivamente qualificati da TF secondo le procedure interne vigenti e che soddisfano i requisiti applicabili delle norma internazionale pertinente e che garantiscano l'imparzialità del personale; per le prove la ISO/IEC 17025 ; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove in questione. TF può anche richiedere di presenziare con propri tecnici all'esecuzione delle prove presso il laboratorio del richiedente o presso altro laboratorio diverso da TF. Nel caso di prove affidate all'esterno, tifernogas informa il cliente in anticipo al fine di potergli dare l'opportunità di obiezioni.

PR_08 (relativa all'Ufficio Acquisti).

10. VISITE PER LA VERIFICA DEL PRODOTTO

In applicazione dei Moduli di valutazione della conformità B, D ed F, TF, secondo applicabilità, può effettuare visite di verifica prodotto presso il fabbricante. Il gruppo di lavoro registra gli esiti delle verifiche di prodotto su apposite liste di controllo/Rapporti di Prova/Rapporti di Verifica. In tali visite TF può effettuare, secondo applicabilità, anche campionamenti/prelievi di prodotti per l'esecuzione di prove/analisi/esami o attività di testimonianza per eventuali prove eseguite dal fabbricante o da laboratori qualificati da TF.

Per il modulo D, l'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 della 2014/32/UE.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale pertinente.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del

Regolamento MID

prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Le verifiche iniziali di un modulo di sistema comprendono un audit iniziale a due fasi. Le verifiche della documentazione e dell'impostazione del SQ costituiscono la Prima Fase dell'attività di verifica iniziale e iniziano presso tifernogas e vengono completate presso l'Organizzazione dove il Valutatore Responsabile potrà integrare i documenti richiesti in precedenza, se del caso, con altri documenti.

La fase 1, conformemente alla EN 17021, le seguenti attività:

1. Invio da parte del fabbricante della documentazione di sistema e di processo
2. Analisi documentale dei documenti di cui al punto 1
3. Emissione del rapporto di analisi documentale ed invio al cliente

L'audit iniziale, può essere condotto in toto presso l'Organizzazione previo disponibilità ed accordo con l'Organizzazione stessa purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: siano raggiunti tutti gli obiettivi di verifica documentale; l'Organizzazione sia di ridotte dimensioni; il sistema di gestione e l'Organizzazione del Richiedente non siano complessi. Oppure: qualora il richiedente applichi già un SQ certificato conforme alla 9001 il cui scopo di certificazione comprenda la produzione degli strumenti di misura oggetto di certificazione MID.

Le risultanze dell'Audit di fase 1 sono comunicate all'Organizzazione attraverso un report "Rapporto /Riesame della documentazione tecnica descrittiva del sistema qualità" all'interno del quale vengono evidenziati eventuali rilievi .

Tali rilievi sono classificati:

- "Da completare , prima della fase 2": rilievo che richiede di essere risolto su base documentale dall'Organizzazione prima di poter procedere con la fase 2
- Da completare , con valutazione su campo" : rilievo che l'Organizzazione dovrà prendere in carico, ma sarà verificato durante la fase 2

A completamento della fase 2 viene redatto un Rapporto di Audit attraverso il quale verrà evidenziato l'esito dello stesso e le eventuali Non conformità/Osservazioni emerse.

Le Non conformità possono essere maggiori o minori intendendo con:

Non conformità maggiori: riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento sistematico di un requisito di norma ISO, ovvero il non rispetto di un requisito della direttiva.

Non conformità minori: riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento occasionale di un requisito.

Mentre le Osservazioni sono commenti, visti come spunti di miglioramento, rilasciati dall'Organismo Notificato che possono essere presi in carico dall'Organizzazione.

In caso di Non Conformità maggiore, l'audit viene sospeso e rimandato a data da stabilire in funzione della risoluzione della problematica.

In caso di NC minore l'Organizzazione provvede alla definizione della correzione e della/e necessarie azioni correttive entro i tempi stabiliti in sede di audit e all'invio di quanto definito all'Organismo di certificazione; è compito dell'auditor, in occasione del successivo audit di sorveglianza, verificare l'attuazione di quanto previsto dall'Organizzazione e l'efficacia dell'Azione correttiva attuata.

In caso di Osservazioni, è compito dell'auditor, in occasione del successivo audit di sorveglianza, verificare l'attuazione o meno di quanto definito nel rapporto.

Regolamento MID

Nel caso le risultanze delle verifiche evidenziassero rilevanti problematiche, il Valutatore Responsabile informa il richiedente della momentanea interruzione della valutazione fin quando le stesse non siano state prese in carico e risolte dal Richiedente.

Ad esito positivo della verifica documentale, si procede con la verifica presso il richiedente, predisponendo a tal proposito un piano di audit e ne dà comunicazione all' Organizzazione; la visita iniziale volge ad accertare che il sistema qualità da approvare garantisce la conformità del sistema di gestione relativo alla produzione e ai test/ispezioni finali (Verifica Prima in Fabbrica) e garantisce la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di Esame UE di Tipo e fornisce inoltre evidenza che il sistema qualità comprende l'attuazione di adeguate modalità per garantire l'omogeneità dei prodotti nel corso della produzione.

Il gruppo di valutazione registra gli esiti delle verifiche di prodotto su apposita checklist.

In tali visite Tifernogas può effettuare, secondo applicabilità, anche campionamenti/prelievi di prodotti per l'esecuzione di prove/analisi/esami o attività di ispezione/testimonianza per eventuali prove eseguite dal Fabbricante o da laboratori qualificati come previsto dalla MID.

Successivamente alla verifica di prima valutazione, si devono pianificare visite di sorveglianza o visita di sorveglianza senza preavviso.

Le visite di sorveglianza sono deputate alla verifica che il sistema qualità sorvegliato garantisca che il Fabbricante adempia nel tempo a tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e che il sistema qualità comprenda l'attuazione di adeguate modalità per garantire l'omogeneità dei prodotti nel corso della produzione. Le visite di sorveglianza senza preavviso sono deputate alla verifica di alcuni elementi evidenziatisi nelle verifiche precedenti o alla esecuzione di prove/test sullo strumento, atti a garantire che il buon funzionamento del sistema qualità.

Per quanto attiene alle verifiche programmate (concordate con Tifernogas), la sorveglianza consiste in una verifica presso la sede del cliente effettuata a distanza di 12 mesi dalla data di visita iniziale a decorrere dalla data della 1a verifica di sorveglianza.

La cadenza delle Verifiche di Sorveglianza, può variare su decisione di Tifernogas in base ai risultati della verifica iniziale, sorveglianza o di rinnovo; in generale verranno programmate nell'arco dei 3 mesi precedenti alla data della 1a verifica. Il fabbricante può in caso di imprevisti, tramite richiesta scritta e motivata, richiedere il posticipo delle visite di sorveglianza/rinnovo entro un limite massimo di tre mesi dalla scadenza naturale annuale (data della 1a verifica); in questo caso è facoltà di Tifernogas accogliere o meno la richiesta del cliente. Se il Fabbricante non concede all'Organismo di effettuare la visita di sorveglianza annuale, entro la deroga dei 3 mesi successivi rispetto alla data della prima verifica che eventualmente l'Organismo può concedere in caso di motivata richiesta dal fabbricante, il fabbricante viene sospeso fino a 6 mesi e durante tale lasso di tempo il Fabbricante NON può produrre. Vedi paragrafo SOSPENSIONE (f)

Per i Moduli D, F si procede con le visite ispettive in campo solo dopo aver proceduto alla verifica che il Fabbricante o chi per esso sia in possesso, per i Modulo D ed F, del relativo certificato di Esame UE del Tipo valido, come evidenza di essersi sottoposto con esito positivo alla procedura di valutazione della conformità prevista per i prodotti oggetto di certificazione.

Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della 2014/32/UE ed effettua gli esami necessari a garantire la conformità dello strumento a tali prescrizioni.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

Regolamento MID

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le eventuali modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti o se sia necessario un secondo accertamento.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

Ai fini della valutazione, il fabbricante deve consentire a Tifernogas l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato

L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

Inoltre, Tifernogas può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante e in tale occasione può eseguire, o far eseguire, prove sullo strumento per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Tifernogas deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

Le visite di sorveglianza sul sistema qualità sono annuali, ma la rivalutazione completa va fatta entro 3 anni.

11. RILASCIO E MANTENIMENTO DEI CERTIFICATI

A buon esito di tutti gli esami/prove/visite e verifiche previsti dal presente Regolamento, applicabili in base al modulo prescelto, e specificati nel contratto con il Fabbricante o con il rappresentante autorizzato, la funzione competente di TF predispone la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al pertinente Comitato Deliberante per la verifica della pratica di certificazione ai fini della delibera (decisione) di certificazione. A buon esito di questa verifica e dell'approvazione della relativa proposta di certificazione, TF emette il documento di conformità previsto dal modulo di valutazione prescelto. In caso di esito negativo, TF provvede a comunicare al Fabbricante o al rappresentante autorizzato tale esito e a concordare con lo stesso le modalità per l'eventuale ripetizione di prove/esami/valutazioni. Il rilascio dei documenti di conformità previsti dal modulo di valutazione prescelto e le relative conferme di mantenimento sono effettuate da Tifernogas sulla modulistica standard utilizzata.

In caso di fallimento, revoca, sospensione o di cessazione di attività, l'Organismo Notificato stipulerà apposita convenzione con un altro Organismo Notificato per trasmettere tutti i documenti del Cliente, a meno che il Cliente non decida di fare domanda ad altro organismo ed in questo caso Tifernogas restituirà al fabbricante tutta la documentazione.

Regolamento MID

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Prima della immissione sul mercato di uno strumento di misura disciplinato dalla Direttiva 2014/32/UE (D.L. n° 84 del 19 maggio 2016 e D.L n°22 del 22 febbraio 2007), il Fabbricante o il rappresentante autorizzato, per attestare che è conforme alla normativa applicabile, deve sempre:

- redigere la Dichiarazione di Conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/32/UE Allegato XIII e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di strumento per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Nel caso di modulo D:

- una copia della dichiarazione di conformità UE è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. (Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.)
- Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
 - a) la documentazione di cui al punto 3.1 del modulo D della 2014/32/UE;
 - b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 del modulo D della 2014/32/UEe la relativa approvazione;
 - c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato

13. USO DEL CERTIFICATO E DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DI TF QUALE ENTE NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA

Il fabbricante o il rappresentante autorizzato, una volta ottenuto il certificato e per tutto il periodo di validità dello stesso, può farne l'uso consentito ai fini della marcatura CE del prodotto (strumenti di misura) oggetto della certificazione.

Il Fabbricante può rendere noto l'ottenimento della certificazione di TF nella maniera più opportuna, ad esempio, il Fabbricante può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del certificato originale ingrandendolo o riducendolo purché esso rimanga leggibile e non sia in alcun modo alterato. Nel caso di modulo F, il numero d'identificazione dell'Organismo Notificato, è apposto dal fabbricante stesso a ciascuno strumento che risulti conforme al tipo approvato, sotto la responsabilità dell' Organismo Notificato; tale numero è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. Per il modulo B non è prevista l'apposizione del numero identificativo dell'Organismo Notificato sugli strumenti che risultano conformi al tipo approvato.

Nel caso di modulo D, il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili della presente direttiva,

Regolamento MID

la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare stabilita dalla presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

Nell'utilizzo del certificato o del numero identificativo di TF, quale organismo autorizzato/notificato per la direttiva 2014/32/UE, il Fabbricante deve evitare che la certificazione e la relativa marcatura CE possa intendersi estesa ad altri siti di produzione o altri prodotti o altro non rientrante nella certificazione. In tutti i casi in cui l'uso del certificato o del numero identificativo di TF quale Ente autorizzato/notificato per la direttiva 2014/32/UE o il riferimento ad essi possa ingenerare errate interpretazioni e ogniqualvolta il Fabbricante non sia certo di farne uso in conformità al presente regolamento, occorre richiedere autorizzazione a TF. Il Fabbricante deve immediatamente cessare di fare riferimento al certificato o al numero identificativo dell'Istituto quale Ente autorizzato/notificato per la direttiva 2014/32/UE o al riferimento ad essi:

- Dopo la sospensione o la revoca o la rinuncia della certificazione;
- In presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il valore della certificazione e della relativa marcatura CE.

14. ESTENSIONE/RIDUZIONE DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ RILASCIATI

14.1 Generalità Estensione

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato, che desiderino estendere la certificazione nello scopo o ad altri prodotti fabbricati nello stesso stabilimento o per prodotti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento, devono presentare la relativa domanda.

14.2 Valutazione Estensione

TF effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione di certificazione richiesta e/o un nuova certificazione.

14.3 Generalità Riduzioni

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato possono richiedere variazioni riducendo il campo di applicazione della certificazione (ad esempio per la riduzione della tipologia di prodotti realizzati nell'ambito del sistema qualità certificato, per eliminare una o più sedi o stabilimenti, ecc.).

14.4 Valutazione Riduzioni

La riduzione della certificazione viene valutata e se del caso disposta da Tifernogas, su specifica richiesta del Fabbricante o del rappresentante autorizzato oppure su iniziativa propria qualora, per esempio, il Fabbricante non ottemperi alle condizioni poste da Tifernogas per la riattivazione della certificazione dopo sospensione parziale. La riduzione della certificazione (modulo B) viene inoltre disposta qualora il Fabbricante o il rappresentante autorizzato non realizzino un prodotto per un periodo di tempo considerevole (dell'ordine di 12 mesi). A seguito della riduzione il documento di conformità viene riemesso.

Regolamento MID

14.5 Valutazioni/Accertamenti

Entro la data stabilita devono essere effettuate valutazioni supplementari a spese del Fabbricante o del rappresentante autorizzato; le valutazioni ritenute necessarie da TF comprendono una o più delle seguenti attività:

accertamenti e analisi/prove/esami per verificare la conformità del prodotto e/o progetto alla nuova normativa su campioni prelevati dalla produzione e/o su un nuovo prototipo del prodotto.

14.6 Riemissione dei documenti di attestazione della conformità

Ad esito positivo delle valutazioni/accertamenti TF rilascia una revisione del documento attestante la conformità del tipo modificato come appropriato per citare la nuova normativa.

14.7 Rinuncia, sospensione e Revoca

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato che non accettino le decisioni di TF, possono rinunciare ai documenti di attestazione della conformità.

Qualora il Fabbricante o il rappresentante autorizzato non provvedano entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove/analisi/esami o visite/verifiche non siano soddisfacenti, verrà sospeso/revocato il documento di conformità oggetto della revisione normativa.

15. MODIFICHE APPORTATE DAL FABBRICANTE AI PRODOTTI

15.1 Generalità

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato devono comunicare preventivamente a TF ogni modifica che hanno intenzione di apportare:

- ad uno strumento di misura per il quale ha ottenuto la certificazione ed il relativo documento di conformità;
- al progetto per il quale ha ottenuto la certificazione ed il relativo documento di conformità;
- agli impianti produttivi o l'installazione di nuovi impianti produttivi.
- qualsiasi modifica prevista dal sistema qualità (solo per mod D)

La documentazione inerente le modifiche deve essere sottoposta a TF che svolge tutte le necessarie verifiche/valutazioni. Tifernogas si impegna a comunicare al Fabbricante o al rappresentante autorizzato per iscritto le sue decisioni, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica delle modifiche proposte, specificando le verifiche, valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguire.

Regolamento MID

15.2 Riemissione dei documenti di attestazione della conformità

A seguito dell'esito positivo dei suddetti accertamenti, TF, ove necessario, rimette i documenti di attestazione della conformità con riferimento alle modifiche apportate agli strumenti di misura, agli impianti produttivi e/o per l'installazione di nuovi impianti produttivi.

15.3 Rinuncia, sospensione e Revoca

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato che non accettino le decisioni di TF possono rinunciare ai documenti di valutazione della conformità.

Nel caso in cui i risultati delle prove/analisi/esami o visite/verifiche non siano soddisfacenti o il fabbricante o il rappresentante autorizzato non provvedano, alla chiusura dei rilievi emersi in occasione delle verifiche/accertamenti, il documento di conformità oggetto di verifica/accertamento verrà sospeso/revocato.

16. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E RELATIVA MARCATURA CE

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato non possono utilizzare il Marchio CE né i riferimenti ai documenti di conformità rilasciati né i riferimenti al numero di identificazione di TF quale Organismo notificato per gli strumenti di misura che siano stati modificati, o per i quali sia stato modificato il progetto/sito produttivo finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di Tifernogas.

17. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato può presentare a TF, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi. Nel caso di rinuncia parziale, TF riesamina i motivi adottati dal Fabbricante per la riduzione dello scopo del certificato e rimette la certificazione, escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Fabbricante o il rappresentante autorizzato devono intraprendere per i prodotti già fabbricati (ad esempio, azioni sui prodotti a magazzino o in commercio).

18. SOSPENSIONE O REVOCA

Nel caso in cui Tifernogas nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontra che uno strumento di misura non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano prese misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, Tifernogas limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. Contro le decisioni di Tifernogas, quale Organismo Notificato può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.

Regolamento MID

Nello specifico:

18.1 Sospensione

TF, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto al Fabbricante o al rappresentante autorizzato tramite comunicazione raccomandata A.R., o altro mezzo equivalente, ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 6 mesi, la certificazione (documento di conformità) rilasciata. Nella stessa comunicazione sono indicate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- a) in presenza di modifiche apportate allo strumento di misura e/o di modifiche alle modalità di fabbricazione e controllo e/o modifiche alla progettazione e/o altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno degli strumenti di misura ai requisiti applicabili senza la dovuta, preventiva, notifica a TF o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- b) il Fabbricante o il rappresentante autorizzato non provvede ad adeguare il proprio prodotto/progetto a nuove disposizioni / normative applicabili al prodotto/progetto stesso e/o non ritenga o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da TF ;
- c) riscontro di giustificati e gravi reclami pervenuti a TF;
- d) in ogni altra circostanza che TF, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità degli strumenti di misura certificati;
- e) il fabbricante interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti per un periodo di tempo considerevole (in generale non superiore ai 12 mesi); Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato possono inoltre richiedere a TF, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei (6) mesi. Tifernogas si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet.
- f) il fabbricante non concede all'Organismo di effettuare la visita di sorveglianza annuale (Modulo D), entro la deroga dei 3 mesi successivi rispetto alla data della prima verifica che eventualmente l'Organismo può concedere in caso di motivata richiesta dal fabbricante. In questo caso specifico viene applicata una sospensione fino a 6 mesi dalla data di scadenza della sorveglianza programmata (escludendo i tre mesi di deroga concessi nel computo) e durante tale lasso di tempo il Fabbricante NON può produrre per poi attivare la revoca definitiva del certificato Modulo D con tutto quanto ne consegue.

Regolamento MID

Se il Fabbricante o il rappresentante autorizzato soddisfano, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da TF, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione), dandone comunicazione al Fabbricante o al rappresentante autorizzato. In caso contrario, TF procederà alla revoca della certificazione (documento di conformità) o alla riduzione di esso in caso di sospensione parziale. La riattivazione della certificazione è subordinata all'accertamento dell'eliminazione delle carenze, che avevano causato la sospensione stessa, mediante visita/prove/esami approfonditi che verifichino la rispondenza del Prodotto a tutti i requisiti della normativa di riferimento.

TF si riserva di comunicare il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

18.2 Revoca

Il mancato soddisfacimento da parte del Fabbricante o il rappresentante autorizzato, entro il termine prescritto, delle condizioni poste da TF per la revoca della sospensione (riattivazione) della certificazione causa la revoca della certificazione (documento di conformità) o la riduzione di essa nel caso di sospensione parziale. TF, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto al Fabbricante o il rappresentante autorizzato tramite lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equivalente, ha facoltà di annullare la certificazione (documento di conformità) rilasciata e revocarla senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- a) quando si verifichino circostanze, quali quelle citate per la sospensione, che siano giudicate da TF particolarmente gravi;
- b) si presentano rilevanti non conformità dello strumento di misura fabbricato/in fabbricazione rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a TF o rispetto ai requisiti normativi applicabili;
- c) l'organizzazione interrompe l'attività di produzione e fornitura degli strumenti di misura menzionati nel documento di conformità per un periodo di tempo considerevole (in generale dell'ordine di 12 mesi);
- d) su formale richiesta del Fabbricante o il rappresentante autorizzato (rinuncia alla certificazione) per alcuni o tutti gli strumenti di misura per i quali avevano ottenuto la certificazione. Nel caso di rinuncia parziale, TF riemetterà il documento di conformità emesso escludendo gli strumenti di misura oggetto della rinuncia stessa;
- e) per ogni altro valido motivo, a giudizio di TF.

L'avvenuta revoca della certificazione (documento di Conformità) e della possibilità di apporre il Marchio CE è notificata per iscritto con lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, al Fabbricante o al rappresentante autorizzato, escluso il caso di richiesta avanzata dal Fabbricante o dal rappresentante autorizzato. Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni di salvaguardia, stabilite caso per caso, che il Fabbricante o il rappresentante autorizzato devono intraprendere, ad esempio azioni per i prodotti già in magazzino od in commercio. TF comunica il

Regolamento MID

provvedimento di revoca alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché rende pubblica la revoca, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet. Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, devono presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

19. REGISTRAZIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI

Il Fabbricante o il rappresentante autorizzato devono mantenere, nell'ambito della documentazione del proprio Sistema Qualità, una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai prodotti certificati da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio (trattamenti e azioni correttive/preventive), e deve mantenerle a disposizione dei tecnici di TF.

20. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 18 della Direttiva; la documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della direttiva; deve comprendere, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

I documenti di proprietà del Committente acquisiti da Tifernogas correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti da tifernogas per tutto il periodo di validità del contratto e per almeno 10 anni.

21. RISERVATEZZA

Tifernogas assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di certificazione, sono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento, autorizzazione scritta da parte dell'organizzazione interessata. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di tifernogas coinvolto nell'iter di valutazione della conformità. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, tifernogas ne darà avviso al Committente.

22. RICORSI E RECLAMI

22.1 Reclami

Oltre a quanto stabilito in questo punto del regolamento, i reclami, i ricorsi sono gestiti in conformità alla procedura interna PR_07 e devono essere richieste tramite domanda scritta. Un reclamo può essere presentato da qualsiasi parte coinvolta e non solo dai clienti.

Per reclamo si intende una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta relativamente al servizio ricevuto.

Regolamento MID

Le parti interessate hanno facoltà di presentare reclami nei confronti dei comportamenti adottati da Tifernogas, che provvederà a dare conferma scritta all'organizzazione dell'avvenuta ricezione degli stessi.

Tifernogas esamina il reclamo e deve fornire e comunicare, entro un mese dalla sua presentazione, gli esiti e le eventuali azioni conseguenti al Cliente. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza. I reclami vengono gestiti con l'apposita modulistica e archiviati nel Registro dei reclami per un periodo di almeno 10 anni.

Le istanze di reclamo sono indirizzate e gestite sotto la responsabilità del Direttore dell'Organismo Notificato, trattate da persona non direttamente coinvolta nelle attività oggetto di reclamo.

22.2 Ricorsi

Il cliente ha facoltà di presentare ricorsi scritti, nei confronti delle decisioni assunte da questa, esponendo le ragioni del dissenso entro 30 giorni dalla data della comunicazione delle risultanze della certificazione secondo il modulo di interesse (B,F, D) . Il ricorso deve essere indirizzato al Responsabile dell'Organismo Notificato.

TF provvederà a dare conferma scritta al Cliente dell'avvenuta ricezione del ricorso. Il ricorso è gestito in conformità alla procedura interna applicabile.

TF esamina il ricorso entro due mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Cliente, comunica, in forma scritta, gli esiti e le eventuali azioni conseguenti all'organizzazione e alle funzioni interessate di TF.

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

Il ricorso non interrompe l'esecutività della decisione presa da TF fino ad eventuale diversa decisione ad esito dell'esame del ricorso.

La gestione dei ricorsi è effettuata da persona dell'ON non direttamente coinvolta nelle attività oggetto di ricorso.

Ricorsi e reclami possono essere segnalati attraverso la mail: info@tifernogas.it

Reclami e ricorsi vengono opportunamente registrati e archiviati nel registro dei reclami RE_01 e gestiti con l'apposita modulistica interna. Il periodo di archiviazione è di almeno 10 anni.

23. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene accettato dal cliente con l'invio della domanda di certificazione.

24. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti emessi dall' Organismo notificato vengono conservati per 10 anni nel server aziendale.

Regolamento MID

25. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento tifernogas renderà disponibile il nuovo documento sul sito www.tifernogas.it, nella sezione dedicata. Resta pertanto inteso che il regolamento in vigore a cui fare riferimento è il documento presente sul sito web di tifernogas. Le eventuali modifiche apportate al presente regolamento, le quali possano pregiudicare gli interessi dei clienti, sono portate a loro conoscenza entro 10 giorni dall'adozione mediante invio alla casella di posta elettronica certificata o analogo mezzo del regolamento modificato. Il regolamento risulterà accettato per silenzio / assenso entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Qualora il cliente non intendesse accettare le variazioni apportate al Regolamento, deve darne formale comunicazione via fax o PEC; tale comunicazione comporta l'interruzione del contratto. Il cliente dovrà comunque corrispondere a tifernogas quanto dovuto per le attività svolte fino a quel momento.

26. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI NOTIFICA

Tifernogas informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

27. MODULO B - ESAME DEL TIPO

L'esame del tipo è la parte della procedura di valutazione di conformità mediante la quale TF esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura e verifica e attesta che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

27.1 Obblighi delle parti

Tifernogas decide il metodo più appropriato (a, b, c) e gli esemplari necessari per la valutazione della conformità alla 2014/32/UE.

Tifernogas:

- esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento,
- verifica che gli esemplari siano stati fabbricati in conformità con la documentazione tecnica ed individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle

Regolamento MID

norme armonizzate e ai documenti normativi, come pure gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre specifiche tecniche;

- effettua o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e ai documenti normativi, questi siano stati applicati correttamente;
- esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove le soluzioni indicate nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi non siano state applicate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali della presente direttiva;
- concorda con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.
- esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura
- redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi nei confronti delle autorità notificanti, l'organismo notificato rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante
- qualora il tipo soddisfi le disposizioni della presente direttiva, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati
- se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva a esso applicabili, rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
- segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della direttiva 2014/32/UE. Decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.
- informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.


Regolamento MID

- conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.
- comunicare all'Ente di Accreditamento e alle Autorità competenti lo stato di validità dei certificati emessi (es. certificazioni rilasciate e revocate).
- comunicare ad Accredia e agli altri Organismi Notificati la eventuale non concessione della Certificazione al fabbricante


Il fabbricante:

- presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta
- deve informare Tifernogas che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali del decreto n°84 del 19 maggio 2016 e del decreto n°22 del 02 febbraio 2007 o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
- tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura è stato immesso sul mercato.

Regolamento MID



Regolamento MID



28. MODULO F - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione di conformità mediante la quale il Fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura sono conformi al tipo descritto nel Certificato UE di esame del tipo (modulo B) e soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva e del Decreto Legislativo n° 84 del 19 maggio 2016 e del Decreto Legislativo n°22 del 22 febbraio 2007.

28.1 Obblighi delle parti

Tifernogas

- esegue o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della 2014/32/UE ad essa applicabili.
- rilascia un certificato di conformità per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone - o fa apporre sotto la propria responsabilità - il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato
- Se un lotto è rifiutato, adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, tifernogas può decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate.
- comunicare ad Accredia e agli altri Organismi Notificati la eventuale non concessione della Certificazione al fabbricante

Qualora tifernogas esprima il suo consenso e sotto la propria responsabilità, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo su ciascuno strumento di misura che soddisfa i requisiti applicabili della MID.

Tifernogas è tenuta a comunicare all'Ente di Accredimento e alle Autorità competenti i certificati emessi e lo stato di validità dei medesimi (es. certificazioni rilasciate e revocate).

Il fabbricante

- elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento


Regolamento MID

- tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo l'immissione sul mercato dello strumento
- adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformità degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato descritto nel certificato di esame UEdel tipo ed ai requisiti della 2014/32/UE ad essa applicabili.
- appone a ciascuno strumento di misura individuale che soddisfi i requisiti applicabili della MID la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui alla presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo
- per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE scritta che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.
- mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE
- fornisce una copia della dichiarazione di conformità UE unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento.


Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti di misura individuali è fornito a un unico utente. Gli esami e le prove intese a verificare la conformità degli strumenti di misura ai requisiti pertinenti sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento o mediante esame e prova degli strumenti di misura su base statistica.

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 2, primo comma, al punto 3 e al punto 6.1.

Regolamento MID



Regolamento MID



29. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

29.1 Obblighi delle parti

Tifernogas:

- deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 del modulo D della 2014/32/UE
- deve comprendere nel team di valutazione almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della MID.
- deve eseguire una visita di valutazione dei locali del fabbricante
- deve notificare ogni decisione in merito alla valutazione della conformità al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni e la motivazione circostanziata della decisione.
- in caso di modifica al sistema qualità, deve valutare le eventuali modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento.
- deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e deve fornire al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
- deve informare la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
- comunicare ad Accredia e agli altri Organismi Notificati la eventuale non concessione della Certificazione al fabbricante


Il fabbricante:

- deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace


Regolamento MID

- deve tenere informato tifernogas, che ha approvato il sistema di qualità, di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità
- deve consentire a tifernogas l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e deve fornire ogni utile informazione, in particolare tutta la documentazione del sistema qualità, come i registri del personale, gli audit etc.


Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 del Modulo D possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purché siano specificati nel mandato.



Regolamento MID



Regolamento MID



N.B. per il dettaglio delle attività dei 3 moduli applicati si rimanda alle relative procedure (PR_74, PR_77 e PR_101)

Regolamento MID

30. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DA COMPILARE

DOMANDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ UE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA - DIRETTIVA 2014/32/UE (MID)

DA INVIARE A TIFERNOGAS DA PARTE DEL FABBRICANTE O DAL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

SPECIFICARE IL RUOLO DEL RICHIEDENTE

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> FABBRICANTE | <input type="checkbox"/> RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO |
| | |
| | |
| Nome e Cognome Richiedente | |
| Ruolo ricoperto all'interno della azienda | |

ORGANIZZAZIONE:

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------|------|-------|
| Ragione Sociale: | | | | | |
| Indirizzo sede legale: | Via | n. | Città: | CAP: | Prov: |
| Persona Riferimento: | Eventuale consulente | | | | |
| Telefono: | Fax: | | | | |
| e-mail: | PEC (posta elettronica certificata) | | | | |
| P.IVA: | C.F.: | | | | |
| Banca di appoggio: | IBAN: | | | | |
| Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale: | | | | | |

SITO PRODUTTIVO (Se diverso da sopra)

| | | | | | |
|----------------------|------|----|--------|------|-------|
| Denominazione: | | | | | |
| Indirizzo: | Via | n. | Città: | CAP: | Prov: |
| Telefono: | Fax: | | | | |
| e-mail: | | | | | |
| Persona Riferimento: | | | | | |

DATI SUL PRODOTTO:

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Descrizione generale | Denominazione commerciale | |
| | Tipo di Strumento di Misura | |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Moduli di valutazione della conformità (barrare dove applicabile) | B | F | D |
|--|----------|----------|----------|

In conformità alla Direttiva 2014/32/UE (MID) si richiede di avviare l'iter di certificazione previsto ai fini della valutazione di conformità secondo i moduli di valutazione ed i requisiti previsti nella direttiva stessa.

L'Organizzazione dichiara di non aver presentato analoga domanda ad un altro Organismo Notificato.

L'Organizzazione con la sottoscrizione della presente domanda si impegna ad accettarla come contratto e si impegna altresì a:

- rispettare le prescrizioni contenute nella Direttiva 2014/32/UE, nel Decreto Legislativo n°84 del 19 maggio 2016
- attenersi, riconoscere carattere contrattuale ed approvare il "Regolamento per la valutazione della conformità secondo la Direttiva 2014/32/UE MI-002 (D.L. n° 84 del 19 maggio 2016);

Regolamento MID

- c) collaborare e dare la necessaria assistenza ai tecnici di Tifernogas nelle fasi di valutazione/verifica oggetto della presente domanda;
- d) approvare le condizioni definite nell'offerta Tifernogas, la quale costituisce parte integrante della presente domanda, ed a corrispondere a Tifernogas i diritti relativi all'attività di valutazione/certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività di valutazione/certificazione della conformità non si concluda con il rilascio dei documenti di certificazione della conformità previsti. Eventuali ripetizioni di esami, verifiche/audit o implementazioni di attività, dovute a cause indipendenti da TG, saranno fatturate secondo quanto indicato in successiva offerta.
- e) corrispondere pertanto allo stesso i diritti relativi all'attività di testing e relativi oneri, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività non si concluda con l'emissione dei rapporti di prova;
- f) non fare uso improprio o ingannevole, o tale da recare discredito a TF della certificazione conseguita.

Con la firma verranno accettate tutte le condizioni di vendita allegate all'offerta ed il regolamento allegato alla domanda.

Data: Timbro e firma per accettazione.....

L'Organizzazione, previa rilettura, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le clausole di cui ai punti a), c), d), e), f) del presente contratto, gli articoli 3,4,5,6,9,10,14,18,19,20,21,22,23,24 di "Termini e condizioni di vendita Tifernogas" e il "Regolamento per la valutazione della conformità secondo la Direttiva 2014/32/UE MI-002 (D.L. n° 84 del 19 maggio 2016)".

Timbro e firma per accettazione.....

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 GDPR (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Voi forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'incarico ricevuto e comunicati a terzi solo in forza di disposizioni di legge. I dati verranno gestiti unicamente da personale dell'azienda.

Timbro e firma per accettazione.....